

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 8/2023

del 3 febbraio 2023

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2316]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIII, dopo il punto 22j (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1281 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"22k. **32022 R 1255**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2023

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

